



Presidenza del Consiglio dei Ministri

MINISTRO PER IL SUD E LA COESIONE TERRITORIALE

IL CAPO DI GABINETTO

A DIPARTIMENTO POLITICHE
EUROPEE
Servizio Informative parlamentari e
Corte di Giustizia UE

E, p.c. DIPARTIMENTO PER LE
POLITICHE DI
COESIONE
Ufficio Analisi, politiche e
programmazione
Servizio Politiche e programmazione

Oggetto: Richiesta di relazione (art. 6 legge n. 234 / 2012) sulla proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica dei regolamenti (UE) n. 1303/2013 e (UE) n. 2021/1060 per quanto concerne un'ulteriore flessibilità per affrontare le conseguenze dell'aggressione militare da parte della Federazione russa FAST (assistenza flessibile ai territori) - CARE [COM(2022) 325 final].

Nel dare seguito alla nota prot. DPE n. 0006927-P-05/07/2022, si trasmettono, in allegato alla presente, le relazioni del Dipartimento per le politiche di coesione, redatte ai sensi dell'art. 6, legge n. 234/2012, inerenti alla richiesta di cui all'oggetto.

Pres. Francesca Quadri



PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DIPARTIMENTO POLITICHE EUROPEE
SERVIZIO INFORMATIVE PARLAMENTARI E CORTE DI GIUSTIZIA UE

Al Ministro per il Sud e la coesione territoriale
Nucleo di valutazione degli atti UE

e, p. c., ai Nuclei di valutazione degli atti UE di

Ministero dell'Interno

Ministero del Lavoro e delle politiche sociali

Ministero degli Affari esteri
e della cooperazione internazionale

OGGETTO: Richiesta di relazione (art. 6 legge n. 234 / 2012) sulla
Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO recante modifica del regolamento (UE) n. 1303/2013 e del regolamento (UE) 2021/1060 per quanto concerne un'ulteriore flessibilità per affrontare le conseguenze dell'aggressione militare da parte della Federazione russa FAST (assistenza flessibile ai territori) - CARE

Cod. Consiglio
10897/22

Cod. interistituzionale
2022/0208(COD)

Cod. Commissione
COM(2022) 325 final

Si comunica che in data **05/07/2022** è stata trasmessa al Senato della Repubblica, alla Camera dei Deputati ed alle Regioni, la proposta di atto legislativo di cui all'oggetto.

In attuazione di quanto previsto dalla legge n. 234 del 2012, art. 6, commi 4 e 5, si richiede di inviare allo scrivente Servizio, entro il termine di 20 giorni - vale a dire entro il **25/07/2022** - la relazione governativa, accompagnata dalla tabella di corrispondenza prevista da DPCM del 17 marzo 2015, che come noto, fa parte dei più ampi obblighi di informazione al Parlamento nell'ambito della formazione degli atti dell'Unione europea.

A tal fine, unitamente alla presente, si invia il format di relazione e di tabella in formato editabile su cui si chiede di apporre anche il logo dell'Amministrazione.

Si sottolinea l'importanza del rispetto delle disposizioni del predetto comma 4 dell'art. 6, con particolare riguardo al rispetto del principio di attribuzione, alla conformità ai principi di sussidiarietà e di proporzionalità, nonché all'impatto finanziario e normativo sull'ordinamento nazionale del progetto di atto, e del comma 5 dell'art. 6, con riguardo alla corrispondenza tra le disposizioni del progetto di atto dell'Unione europea e le norme nazionali vigenti.

Qualora, poi, il progetto di atto legislativo indicato in oggetto dovesse rientrare tra le materie di competenza delle Regioni, delle Province autonome (art. 24, comma 2) e degli Enti locali (art. 26, comma 2), la relazione e la tabella di corrispondenza dovranno contenere la suddetta indicazione, riferendo anche in senso negativo.

Si resta, pertanto, in attesa dei documenti richiesti, al fine del successivo inoltro al Parlamento, in conformità alle disposizioni della suddetta legge n. 234 del 2012.

Il Coordinatore del Servizio
dott.ssa Daria Provvidenza Petralia
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3 d. l.vo 12.2.1993 n. 39



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DI COESIONE
UFFICIO ANALISI, POLITICHE E PROGRAMMAZIONE
SERVIZIO POLITICHE E PROGRAMMAZIONE

A: GABINETTO DEL MINISTRO PER IL SUD E
LA COESIONE TERRITORIALE
NUCLEO DI VALUTAZIONE DEGLI ATTI UE
(per interoperabilità)

**Oggetto: Richiesta di relazione (art. 6 legge n. 234 / 2012) sulla
Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL
CONSIGLIO recante modifica del regolamento (UE) n. 1303/2013 e del regolamento
(UE) 2021/1060 per quanto concerne un'ulteriore flessibilità per affrontare le
conseguenze dell'aggressione militare da parte della Federazione russa FAST
(assistenza flessibile ai territori) - CARE [COM(2022) 325 final].**

Si trasmette, in allegato alla presente, la relazione ex Lege n. 234/2012, articolo 6, inerente alla proposta di modifica dei regolamenti in oggetto COM(2022) 325 *final*, del 29 giugno 2022, richiesta dal Dipartimento per le Politiche Europee con nota DPE-0006927-P-05/07/2022, per il successivo inoltro entro la scadenza del 25 luglio p.v. indicata nella citata nota.

IL CAPO DIPARTIMENTO
(Cons. *Ferdinando Ferrara*)



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DI COESIONE
UFFICIO ANALISI, POLITICHE E PROGRAMMAZIONE
SERVIZIO POLITICHE E PROGRAMMAZIONE

Relazione
ai sensi dell'art. 6, comma 4, della legge n. 234/2012

Oggetto dell'atto:

Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO recante modifica del regolamento (UE) n. 1303/2013 e del regolamento (UE) 2021/1060 per quanto concerne un'ulteriore flessibilità per affrontare le conseguenze dell'aggressione militare da parte della Federazione russa FAST (assistenza flessibile ai territori) - CARE

- **Codice della proposta:** COM(2022) 325 *final* del 29/06/2022
- **Codice interistituzionale:** 2022/0208 (COD)
- **Amministrazione con competenza prevalente:** Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche di coesione

Premessa: finalità e contesto

Il pacchetto di misure contenute nella proposta regolamentare oggetto della presente relazione, prevede la modifica del Regolamento UE n. 1303/2013 (Regolamento recante disposizioni comuni sui fondi strutturali e d'investimento europei per il periodo 2014-2020) e del Regolamento UE n. 1060/2021 (Regolamento recante disposizioni comuni sui fondi strutturali e d'investimento europei per il periodo 2021-2027).

La proposta è stata presentata dalla Commissione europea come una risposta concreta delle politiche di coesione all'emergenza in corso, conseguente all'aggressione russa, in adempimento alla richiesta del Consiglio europeo di "presentare nuove iniziative a sostegno di questo sforzo nell'ambito del quadro finanziario pluriennale" e alla necessità avanzata dagli Stati membri, in particolare da quelli più esposti al flusso di rifugiati generato dal conflitto in Ucraina (Estonia, Polonia, Bulgaria, Croazia, Repubblica Ceca, Romania, Lituania, Ungheria, Slovacchia e Lettonia) di poter disporre di strumenti dotati di maggiore flessibilità per affrontare la crisi.

Le misure previste dalla proposta in oggetto (c.d. FAST-CARE) sono complementari alle misure già adottate con i pacchetti CARE (Regolamento (UE) 2022/562 del 6 aprile 2022) e CARE 2 (Regolamento (UE) 2022/613 del 12 aprile 2022), con le quali è stato dato un primo sostegno agli Stati membri per provvedere al finanziamento delle misure di accoglienza primaria attraverso i fondi della politica di coesione.

La proposta interviene su diversi aspetti relativi alla gestione e ai contenuti dei programmi Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), Fondo sociale europeo (FSE+) e Fondo di coesione, volti a favorire ulteriormente la capacità di sostegno alle azioni di accoglienza e assistenza ai rifugiati, fornire sostegno finanziario agli Stati membri e consentire maggiore flessibilità per la

chiusura del ciclo di programmazione 2014-2020.

Riguardo alle azioni di accoglienza e assistenza ai rifugiati, nello specifico la proposta prevede: l'estensione delle disposizioni del provvedimento CARE al Fondo di coesione, con incentivi al sostegno diretto alle autorità locali e alle organizzazioni che svolgono servizi a favore dei rifugiati; la possibilità della proroga del tasso di cofinanziamento europeo al 100% sulle azioni a favore dei rifugiati fino al 30 giugno 2024 (con possibilità di ulteriore estensione); l'ammissibilità delle spese sostenute a vantaggio dei rifugiati anche con operazioni completate; la riduzione dei vincoli geografici per i Programmi che forniscono supporto ai rifugiati, consentendo l'ammissibilità del sostegno anche nel caso in cui i rifugiati cambino regione; l'aumento del valore forfettario per il sostegno di ciascun rifugiato, già introdotto con il dispositivo CARE 2, che arriverebbe a 100 euro a settimana, fino a un massimo di 26 settimane; l'utilizzo di "stime informate" (in luogo di statistiche ufficiali) per la comunicazione di dati sulle persone assistite e sul numero di minori in ingresso.

In merito al sostegno finanziario agli Stati membri, viene introdotta una maggiore flessibilità per i pagamenti del saldo finale dei programmi 2014-2020 (dal 10% al 15% della spesa per ciascuna priorità, per fondo e per categoria di regioni) e l'aumento del tasso di prefinanziamento per i programmi FESR, FSE+ e Fondo di coesione 2021-2027 per un importo complessivo di 3,5 miliardi di euro, diviso tra le annualità 2022 e 2023 (per l'Italia l'importo complessivo sarebbe pari a 411 milioni di euro).

Per la chiusura della programmazione 2014-2020, infine, la proposta prevede la tutela dei progetti in ritardo di attuazione a causa della crisi ucraina, con la possibilità dell'ammissibilità di ultimare i progetti non completati nell'ambito dei programmi 2021-2027 e l'abbassamento della soglia finanziaria da 5 milioni a 1 milione di euro, unita a una maggiore flessibilità per la riprogrammazione delle risorse ancora disponibili tra assi, fondi e categorie di regioni.

A. Rispetto dei principi dell'ordinamento europeo

1. Rispetto del principio di attribuzione, con particolare riguardo alla correttezza della base giuridica

La proposta regolamentare in esame rispetta il principio di attribuzione, in quanto l'intervento dell'UE realizzato attraverso i Fondi strutturali e di investimento europei si basa sugli obiettivi stabiliti all'articolo 174 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea (TFUE).

La base giuridica della proposta è correttamente individuata nell'articolo 177 del TFUE.

2. Rispetto del principio di sussidiarietà

La proposta regolamentare rispetta il principio di sussidiarietà di cui all'articolo 5, comma 3, del Trattato sull'Unione europea (TUE).

L'obiettivo dell'iniziativa è di agevolare l'uso e aumentare la flessibilità nell'attuazione delle risorse della politica di coesione da parte degli Stati membri e delle regioni per sostenere misure destinate ad affrontare le sfide migratorie a seguito dell'aggressione militare della Russia e nell'impegno costante per progredire verso una ripresa resiliente dell'economia dalla pandemia di COVID-19, tanto nei programmi del periodo 2014-2020 quanto in quelli del periodo 2021-2027.

Tale obiettivo non può essere realizzato in misura sufficiente dai singoli Stati membri ed è richiesto l'intervento dell'Unione ai sensi del citato articolo 5 del TUE.

3. Rispetto del principio di proporzionalità

La proposta regolamentare rispetta il principio di proporzionalità di cui all'articolo 5, comma 4, del TUE.

Le modifiche sono limitate a quanto necessario e mirano alla mobilitazione delle risorse disponibili nell'ambito della politica di coesione per il sostegno di misure destinate ad affrontare

le sfide migratorie a seguito dell'aggressione militare da parte della Russia. Le flessibilità proposte, inoltre, non vanno al di là di quanto necessario ai fini del pieno utilizzo delle risorse nel quadro della programmazione 2014-2020 e per consentire un più agevole scaglionamento delle operazioni sui programmi del periodo 2021-2027.

B. Valutazione complessiva del progetto e delle sue prospettive negoziali

1. Valutazione del progetto e urgenza

Le misure proposte mirano ad aiutare gli Stati membri e le autorità regionali e locali nel loro impegno volto a far fronte alle esigenze umanitarie, mediche e di integrazione offrendo ulteriore sostegno finanziario e flessibilità nell'uso degli strumenti. Il pacchetto, inoltre, contribuisce ulteriormente a sviluppare la resilienza delle regioni ed è in linea con l'obiettivo a lungo termine della politica di coesione di ridurre le disparità e promuovere la convergenza. La struttura e gli obiettivi della politica di coesione nell'ambito dei suoi programmi per il periodo 2021-2027 non viene modificata, compresi gli obiettivi generali di accelerare la duplice transizione verde e digitale.

La valutazione delle finalità generali del progetto è positiva.

Il progetto legislativo riveste particolare urgenza in quanto introduce importanti flessibilità e si pone in continuità con le misure introdotte con i pacchetti CARE e CARE 2.

2. Conformità del progetto all'interesse nazionale

Le disposizioni contenute nel progetto legislativo possono ritenersi conformi all'interesse nazionale.

Alla data del 6 luglio 2022 i profughi ucraini accolti in Italia superano i 145.000 (fonte: Ministero dell'Interno - <https://www.interno.gov.it/it/notizie/crisi-ucraina-145829-i-profughi-arrivati-finora-italia>).

Pur non essendo tra i Paesi più fortemente colpiti dalle conseguenze migratorie del conflitto russo-ucraino, occorre ricordare che le conseguenze in termini economici per l'Italia rischiano di incidere negativamente sulla capacità di ripresa dell'economia duramente provata dalle misure resesi necessarie per affrontare la profonda crisi sanitaria innescata dalla pandemia COVID-19. Infatti, l'Italia, per prima in Europa, ha sperimentato una lunga fase di *lockdown* che ha bruscamente rallentato l'economia e influito negativamente sulla vita sociale. La necessità di una forte concentrazione degli sforzi e, soprattutto, di disporre di risorse adeguate, affiancate da procedure efficaci, flessibili e tempestive rappresentano elementi che contribuiscono a ritenere la proposta utile anche all'Italia, in particolare per accelerare la chiusura della programmazione 2014-2020 e dare un rapido avvio a quella del 2021-2027.

3. Prospettive negoziali ed eventuali modifiche ritenute necessarie od opportune

Il provvedimento oggetto della presente relazione è stato presentato dalla Commissione europea ai Rappresentanti permanenti nella riunione COREPER II del 29 giugno 2022 e ha ricevuto il generale apprezzamento da parte degli Stati membri, in particolare da quelli più esposti alla crisi.

A chiusura della presentazione, la Commissione ha evidenziato l'urgenza dell'approvazione di FAST-CARE, affinché le misure contenute possano essere tempestive ed efficaci.

Un primo scambio di vedute a livello tecnico è poi avvenuto in sede di Gruppo Misure Strutturali e Regioni Ultra-periferiche del Consiglio UE (SMOR) il 6 luglio 2022. In tale sede la Commissione, prendendo atto della convergenza degli Stati membri sulla procedura d'urgenza, iter seguito anche nei casi di CARE e CARE 2, ha riferito l'intenzione di presentare il provvedimento al Parlamento europeo (Commissione REGI) il 12 luglio, per poi riferire sulla procedura nella prossima riunione SMOR del 18 luglio.

C. Valutazione d'impatto

1. Impatto finanziario

La proposta regolamentare non comporta modifiche al quadro finanziario nazionale.

In termini di bilancio UE, per il periodo 2021-2027 aumenta il livello di prefinanziamento per i programmi che ricevono sostegno dal FESR, dal FSE+ e dal Fondo di coesione nel contesto dell'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" nel 2022 e nel 2023. Tale aumento comporterà un'anticipazione degli stanziamenti di pagamento al 2022 e al 2023 ed è neutro in termini di bilancio per il periodo 2021-2027.

La Commissione effettuerà la liquidazione contabile dell'importo versato a titolo di prefinanziamento supplementare al più tardi alla data della chiusura del programma operativo.

2. Effetti sull'ordinamento nazionale

La proposta regolamentare non introduce innovazioni con effetti sull'ordinamento nazionale.

3. Effetti sulle competenze regionali e delle autonomie locali

La proposta regolamentare non introduce innovazioni con effetti sulle competenze regionali e delle autonomie locali, ai sensi di quanto previsto dalla Costituzione.

4. Effetti sull'organizzazione della pubblica amministrazione

La proposta regolamentare non ha effetti sull'organizzazione della pubblica amministrazione.

5. Effetti sulle attività dei cittadini e delle imprese

La proposta di regolamento FAST-CARE può produrre un impatto positivo sulle attività dei cittadini e delle imprese.

Il conflitto in atto alle porte dell'Unione ha esacerbato gli aumenti dei prezzi delle materie prime, anche per quanto riguarda l'energia e i generi alimentari, e ha contestualmente determinato nuove strozzature nella catena di approvvigionamento e nei mercati di sbocco, creando un contesto internazionale sfavorevole al percorso di ripresa che era stato avviato.

La proposta di regolamento integra i pacchetti CARE e CARE 2 intervenendo ulteriormente per assistere gli Stati membri nel far fronte alle sfide generate dall'arrivo di un numero eccezionalmente elevato di persone in fuga dall'aggressione militare della Federazione russa contro l'Ucraina e per sostenerli ulteriormente nella transizione verso una ripresa resiliente dell'economia dalla pandemia di COVID-19.

Altro

--



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DI COESIONE
UFFICIO ANALISI, POLITICHE E PROGRAMMAZIONE
SERVIZIO POLITICHE E PROGRAMMAZIONE

Tabella di corrispondenza
ai sensi dell'art. 6, comma 5, della legge n. 234/2012

(D.P.C.M. 17marzo 2015)

Oggetto dell'atto: Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO recante modifica del regolamento (UE) n. 1303/2013 e del regolamento (UE) 2021/1060 per quanto concerne un'ulteriore flessibilità per affrontare le conseguenze dell'aggressione militare da parte della Federazione russa FAST (assistenza flessibile ai territori) - CARE
<ul style="list-style-type: none">- Codice della proposta: COM(2022) 325 <i>final</i> del 29/06/2022- Codice interistituzionale: 2022/0208 (COD)- Amministrazione con competenza prevalente: Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche di coesione

Disposizione del progetto di atto legislativo dell'Unione europea (articolo e paragrafo)	Norma nazionale vigente (norma primaria e secondaria)	Commento (natura primaria o secondaria della norma, competenza ai sensi dell'art. 117 della Costituzione, eventuali oneri finanziari, impatto sull'ordinamento nazionale, oneri amministrativi aggiuntivi, amministrazioni coinvolte, eventuale necessità di intervento normativo di natura primaria o secondaria)
COM(2022) 325 <i>final</i> del 29/06/2022		La modifica regolamentare non ha effetti sull'ordinamento nazionale e non prevede oneri finanziari aggiuntivi a carico dello Stato membro né oneri amministrativi aggiuntivi. Non necessita di intervento normativo.